



COMUNE DI COMABBIO

PROVINCIA DI VARESE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 28.12.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023

Mediante seduta in modalità telematica, convocato in ossequio alle formalità prescritte dagli art.3 e 4 del nuovo "Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica" approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/04/2022 con proprio atto n. 11. Si dà atto che la seduta verrà garantita mediante successiva tempestiva pubblicazione della relativa registrazione.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA in prima convocazione in sessione PUBBLICA. All'appello risultano:

ROVELLI MARINA PAOLA	SINDACO	Presente
BONCILLI STEFANO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
LANDONI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPOLLO RUGGERO	CONSIGLIERE	Presente da remoto
VARALLI GAIA	CONSIGLIERE	Presente da remoto
CALEGARI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
RIBOLZI STEFANO CARLO	CONSIGLIERE	Presente da remoto
MARCALETTI RAFFAELLA	CONSIGLIERE	Presente da remoto
DANASI LARA	CONSIGLIERE	Presente da remoto
AUSTONI MARTINA	CONSIGLIERE	Dimiss.
ANDRONACO RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente da remoto

Totale presenti 10 Totale assenti 0 giustificati

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Dr. Giacomo Sansone, collegato in videoconferenza, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la D.ssa Marina Paola Rovelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dopo aver accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e dei partecipanti alla seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Rispetto all'appello iniziale, non ci sono variazioni.

Il Sindaco Marina Paola Rovelli introduce l'argomento.

Relaziona il Vicesindaco Stefano Andrea Boncilli, spiegando che si propone la conferma delle aliquote e delle detrazioni deliberate lo scorso anno. Prosegue dando lettura dettagliata delle aliquote e delle detrazioni.

Al termine, non essendoci interventi, il Sindaco Rovelli pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, riporta le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);
- Consiglieri votanti: n. 10 (dieci);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- Favorevoli: n. 10 (dieci);
- Contrari nessuno.

Il Consiglio comunale approva.

In seguito, il Sindaco Rovelli pone in votazione la proposta di rendere la deliberazione appena approvata immediatamente eseguibile.

La distinta e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, riporta le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);
- Consiglieri votanti: n. 10 (dieci);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- Favorevoli: n. 10 (dieci);
- Contrari nessuno.

Il Consiglio comunale approva.

In base ai predetti risultati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30 Settembre 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

Vista la Risoluzione 1/DF del 18.02.2020 Prot. 4897 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale -, in materia di prospetto aliquote IMU;

Tenuto che la nuova disciplina dell'imposta municipale propria "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

«1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.»;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 29 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate per l'anno 2022 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

Tipologia IMU 2020	Aliquota
- abitazione principale e relative pertinenze, nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 SOLO SE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A1, A8 o A9	Aliquota 4,00 ‰
<u>Detrazione</u>	€ 200,00
Altri Immobili e Fabbricati D	Aliquota 10,00 ‰
Aree edificabili	Aliquota 9,00 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰
Terreni agricoli	ESENTI

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di confermare per l'anno 2023 le stesse aliquote dell'anno 2022;

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con votazione che ha dato le risultanze sopra verbalizzate,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di confermare per l'anno 2023 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":

Tipologia IMU 2023	Aliquota
- abitazione principale e relative pertinenze, nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 <u>SOLO SE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A1, A8 o A9</u>	Aliquota 4,00 ‰ € . 200,00
<u>Detrazione</u> Altri Immobili e Fabbricati D	Aliquota 10,00 ‰
Aree edificabili	Aliquota 9,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰
Terreni agricoli	ESENTI
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI

2. Di confermare la tabella di determinazione dei valori imponibili delle Aree edificabili in vigore approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2011, già per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 -2021-2022 che di seguito si riporta :

AZZONAMENTO	€/MQ
Previsioni interne al Tessuto storico (<i>permesso di costruire convenzionato</i>)	€. 50,00 (cinquanta/00)
Lotti di ricucitura (<i>lotti di ricucitura dell'urbanizzato, lotti di ricucitura dell'urbanizzato con crediti compensativi, lotti di completamento dell'urbanizzato con crediti compensativi</i>)	€.65,00 (sessantacinque/00)
Ambiti della trasformazione (<i>a carattere residenziale, industriale-commerciale e turistico-ricettivo</i>)	€.50,00 (cinquanta/00)
Tessuti consolidati * (<i>tessuto della diffusione</i>)	€.70,00 (settanta/00)
<i>*Aree fabbricabili da P.R.G. con edificazione in corso/non ultimata</i>	

3. Di stabilire le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:
- a. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.
5. Di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2023, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2023; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Comabbio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge n. 69/2009.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata l'urgenza di procedere ai successivi adempimenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
D.ssa Marina Paola Rovelli

Il Segretario Comunale
Dr. Giacomo Sansone

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
Digitale D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
Digitale D.lgs. 82/2005 e s.m.i.